

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 concernente “Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.”, così come modificata dalla legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali.) e dalla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali.);

visto, in particolare, l'articolo 9, commi 6bis e 6ter della medesima legge, introdotti con la sopracitata legge regionale 4/2019, ai sensi dei quali al fine di conservare la tradizionale pratica della transumanza, garantendo la tutela e il miglioramento dell'ambiente naturale e il benessere degli animali, alle piccole medie imprese (PMI), operanti sul territorio regionale di fondovalle nel settore dell'allevamento bovino, possono essere concessi aiuti a fondo perduto per la monticazione dei capi bovini negli alpeggi condotti direttamente o da terzi, in conformità agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/2020, previa autorizzazione della Commissione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

visto, inoltre, il comma 6quater del medesimo articolo, ai sensi del quale la Giunta regionale, con propria deliberazione, prevede:

- a) i requisiti di accesso, le condizioni di ammissibilità e l'importo massimo degli aiuti;
- b) le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e l'eventuale documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione;
- c) le eventuali altre condizioni previste dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/2020;
- d) ogni altro aspetto, anche procedimentale, concernente gli aiuti;

vista la decisione di autorizzazione della Commissione europea n. C(2020) 1663 in data 13 marzo 2020 avente ad oggetto il regime di aiuti per la monticazione dei capi bovini negli alpeggi condotti direttamente o da terzi, notificato alla medesima attraverso l'applicazione web SANI (sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato) in data 16 ottobre 2019;

atteso che l'approvazione dei criteri applicativi in argomento è necessaria per consentire agli allevatori valdostani di assumere per tempo le decisioni sull'eventuale monticazione dei propri capi, attività che ha luogo normalmente agli inizi di giugno, ma la cui programmazione avviene già nei primi mesi dell'anno;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione Renzo Testolin nell'esercizio ad interim delle funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri applicativi per la concessione degli aiuti alla monticazione dei capi bovini negli alpeggi condotti direttamente o da terzi di cui all'articolo 9, comma 6 bis, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.), allegati alla presente deliberazione;
- 2) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, così come stabilito dall'art. 11, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 concernente "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.", nonché sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it/agricoltura.
- 3) di dare atto che la spesa derivante dall'approvazione dei succitati criteri trova copertura sul capitolo U0024017 (Trasferimenti correnti ad aziende agricole per la monticazione dei capi bovini) del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità.

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) - Art. 9, commi 6 bis, 6 ter e 6 quater: Aiuti per la monticazione dei capi bovini negli alpeggi condotti direttamente o da terzi.
Regime di aiuti SA.55536 (2019/N) autorizzato dalla Commissione europea con decisione n. C(2020) 1663 in data 13 marzo 2020.

2. Tipologia di intervento

- 2.1 Al fine di conservare la tradizionale pratica della transumanza, garantendo la tutela e il miglioramento dell'ambiente naturale e il benessere degli animali, sono previsti aiuti a fondo perduto al fine di compensare le PMI, operanti sul territorio regionale di fondovalle nel settore dell'allevamento bovino, per i maggiori costi e i minori ricavi derivanti dalla monticazione dei capi bovini negli alpeggi condotti direttamente o da terzi.

3. Beneficiari

- 3.1 I beneficiari dell'aiuto sono le microimprese, le piccole e le medie imprese (PMI), operanti sul territorio regionale di fondovalle nel settore dell'allevamento bovino, che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, nonché la definizione di agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

4. Requisiti soggettivi

- 4.1 I richiedenti devono, alla data di presentazione della domanda:
- a) avere cittadinanza europea;
 - b) essere titolari di partita I.V.A. con codice attività agricola;
 - c) essere titolari di un codice attivo regionale (AO) di stalla di fondovalle;
 - d) essere detentori dei capi oggetto di richiesta.
- 4.2 L'impresa beneficiaria non deve essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti ricevuti illegali e incompatibili con il mercato interno. Finché il beneficiario non ha rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero, il pagamento dell'aiuto di cui ai presenti criteri sarà sospeso.
- 4.3 L'impresa beneficiaria non deve essere in difficoltà ai sensi del punto 35 (15) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

5. Requisiti oggettivi

- 5.1 I capi bovini sono ammessi ad agevolazione a condizione che:

- a) appartengano alla razza valdostana (pezzata rossa, pezzata nera, castana) e siano iscritti ai relativi libri genealogici;
- b) siano produttivi durante il periodo di monticazione;
- c) siano monticati per un periodo minimo di 60 giornate in alpeggi situati sul territorio regionale;
- d) il numero dei capi ammessi non ecceda il numero di bovine adulte presenti sulla scheda di stalla del richiedente alla data del 31 marzo e in ogni caso un numero massimo di 80 capi.

5.2 L'impegno volontario connesso al miglioramento del benessere degli animali di cui ai presenti criteri applicativi ha durata annuale e, in particolare, si riferisce al periodo minimo di 60 giorni.

6. Intensità dell'aiuto

6.1 Sono concessi aiuti a fondo perduto fino ad un massimo di:

- a) 250 euro per ogni capo di bestiame con i requisiti di cui al precedente punto 5 monticato in un alpeggio condotto da terzi, che sia stato monticato per un periodo di almeno 100 giorni;
- b) 200 euro per capo di bestiame con i requisiti di cui al precedente punto 5 monticato in un alpeggio condotto direttamente dal richiedente che sia stato monticato per un periodo di almeno 100 giorni.

6.2 Nel caso in cui i capi di cui alle lettere a) e b) del punto precedente siano stati monticati per un periodo inferiore ai 100 giorni, ma pari o superiore a 60 giorni, il premio a capo sarà ridotto proporzionalmente.

6.3 Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio risulti insufficiente per erogare gli aiuti a fondo perduto nella misura massima, sarà operata una riduzione percentuale lineare su tutti i predetti contributi, in modo da rientrare nei limiti delle disponibilità.

7. Soggetti coinvolti

7.1 I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione dei presenti criteri coinvolgono i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:

- a) responsabile del procedimento;
- b) responsabile dell'istruttoria;
- c) commissione tecnica.

7.2 La Struttura Zootecnica, produzioni lattiero-casearie e laboratori è responsabile dell'istruttoria.

7.3 Il Dirigente della struttura di cui al punto precedente è il responsabile del procedimento. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 5bis della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura.

7.4 Il responsabile dell'istruttoria è il tecnico istruttore delle pratiche.

8. Commissione tecnica

8.1 Per le finalità di cui al successivo comma è istituita una commissione tecnica composta da:

- a) il dirigente della struttura regionale competente, con funzione di presidente;
- b) l'istruttore tecnico dell'ufficio competente;
- c) almeno un tecnico dell'ufficio competente;
- d) un rappresentante dell'Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV).

8.2 La commissione tecnica esercita le seguenti funzioni:

- a) procede, su richiesta del responsabile dell'istruttoria, alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita;
- b) esamina le richieste di riesame di determinazioni assunte dall'ufficio competente;
- c) definisce gli eventuali ulteriori criteri di dettaglio per la gestione degli aiuti.

8.3 Le decisioni di cui al punto 8.2 sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio palese.

9. Procedimento amministrativo e tempistica

9.1 I soggetti interessati devono presentare la domanda di aiuto, anche per il tramite dell'Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV), entro il 31 maggio di ogni anno.

9.2 La domanda deve essere presentata allo Sportello unico del Dipartimento Agricoltura utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'ufficio competente, indicando quanto segue:

- i dati anagrafici del richiedente;
- la dimensione dell'impresa;
- il numero dei capi aventi i requisiti necessari per beneficiare dell'aiuto;
- l'identificazione e ubicazione dell'alpeggio dove saranno trasferiti gli animali;
- la data di inizio e di fine dell'impegno;
- l'importo dell'aiuto richiesto.

9.3 In caso di incompletezza delle documentazioni trasmesse, il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria, può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'integrazione delle stesse. Trascorso il termine di cui al presente punto senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.

9.4 Entro il 31 ottobre di ogni anno la struttura competente completa l'istruttoria, definendo l'elenco delle pratiche ammissibili all'aiuto e determinando le spese ammissibili e gli aiuti concedibili e comunica al richiedente le determinazioni in merito, anche per il tramite dell'AREV.

- 9.5 Entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni in merito all'ammissibilità all'aiuto e alla determinazione della spesa ammessa, il richiedente ha facoltà di presentare alla commissione tecnica motivata richiesta di riesame del parere espresso, anche per il tramite dell'AREV.
- 9.6 Entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di riesame la commissione tecnica si esprime in merito.
- 9.7 Entro il 30 novembre di ogni anno il dirigente della struttura competente, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, predispone l'atto per la concessione dell'aiuto.

10. Impegni

- 10.1 Per poter accedere all'aiuto i beneficiari si impegnano a rispettare le normative vigenti in materia di anagrafe bovina e a riportare tutte le movimentazioni del bestiame nella banca dati dell'anagrafe zootecnica.
- 10.2 I beneficiari sono tenuti al rispetto delle pertinenti norme di condizionalità che sono approvate annualmente con Deliberazione della Giunta regionale.
- 10.3 I beneficiari devono assicurare durante tutta la durata del pascolo direttamente, nel caso coincidano con i conduttori d'alpeggio, o indirettamente tramite quest'ultimi, nel caso si tratti di beneficiari che monticano i capi in alpeggi condotti da terzi, la regolare sorveglianza del bestiame nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione degli animali.
- 10.4 I beneficiari devono assicurare direttamente, nel caso coincidano con i conduttori d'alpeggio, o indirettamente tramite quest'ultimi, nel caso si tratti di beneficiari che monticano i capi in alpeggi condotti da terzi, il rispetto dei seguenti impegni, relativamente alle superfici pascolate dagli animali che beneficiano dell'aiuto:
- divieto di utilizzo di concimi minerali, diserbanti e pesticidi;
 - divieto di qualsiasi lavorazione del terreno senza autorizzazione;
 - carico massimo di 1,0 UBA per ettaro di superficie alpeggiabile.

11. Controlli

- 11.1 Le verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui al punto 5 sono effettuate su tutti i capi ammessi all'aiuto tramite la consultazione dei dati contenuti nella banca dati dell'anagrafe zootecnica nonché mediante l'acquisizione delle informazioni contenute nei registri dei libri genealogici e nel registro dei controlli funzionali detenuto dalle associazioni degli allevatori.

12. Provvedimento di revoca totale o parziale e procedura di restituzione degli aiuti

- 12.1 Qualora il beneficiario ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli oppure qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese al fine dell'ottenimento del contributo, fatte salve le responsabilità penali ai sensi di legge, sarà avviata la procedura di revoca dell'agevolazione concessa.
- 12.2 La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'ammontare dell'aiuto a fondo perduto percepito, maggiorato di una penale pari al 10 per cento del medesimo ammontare.
- 12.3 Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione per un periodo comunque non superiore a 24 mesi. In tal caso la somma da rimborsare è maggiorante da una quota di interessi calcolata al tasso legale in vigore.

13. Cumulo

- 13.1 Il cumulo con altri aiuti di Stato o con i pagamenti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, e all'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che riguardino i medesimi costi ammissibili è possibile unicamente se il medesimo cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione in base agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 204 del 1° luglio 2014.

14. Notifica alla Commissione europea ed entrata in vigore

- 14.1 Gli aiuti sono concessi in conformità agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 e previa autorizzazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

15. Clausole di revisione

- 15.1 In caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nella parte II, sezione 1.1.5.2 dei sopraccitati orientamenti, al di là dei quali devono andare gli impegni legati alla pratica della monticazione di cui ai presenti criteri applicativi, quest'ultimi dovranno essere opportunamente modificati ed adeguati.
- 15.2 Qualora alla scadenza degli orientamenti di cui al paragrafo 13.1 dovesse mutare il quadro giuridico applicabile al successivo periodo di programmazione, il regime di aiuti di cui ai presenti criteri applicativi dovrà essere opportunamente modificato ed adeguato in conformità alle nuove norme sugli aiuti di Stato.